



La gestione della sicurezza negli appalti

Interventi di

Lorenzo Fantini

Marco Masi

Stefano Farina

Matteo Fadenti

Manuela Tortora

Davide Scotti,
Paolo Albini,
Angelo Spingardi,
Francesco Maffei,
Gianni Pasini
e Riccardo Vatta

Lorenzo Sacchetta,
Roberto Infurna
e Andrea Favilli

Gianfranco Peiretti

Massimo Zeilante

Approfondimento

Notizie in materia
di Codice di Contratti

Rubrica

"FormArtista"

di Andrea Cirincione

Il punto

sulla **Sostenibilità**

di Karoline Rörig



Quaderni della sicurezza

Rivista scientifica trimestrale
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro
Direttore: Lorenzo Fantini

AiFOS

La gestione della sicurezza negli appalti

L. Fantini

Editoriale

5



M. Masi

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici e le tutele sul lavoro

8



Il punto sulla **SOSTENIBILITÀ**

Un cambiamento sostenibile nel settore delle costruzioni: l'appello degli Architects for Future

60



a cura di
K. Rörig

S. Farina

Codice dei Contratti Pubblici: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come cambia la sicurezza negli appalti pubblici

14



M. Zeilante

La gestione della sicurezza negli appalti nel Gruppo A2A

53



Andrea Cirincione

FormArtista Bottega di Arte per la Formazione

58

*La Babele degli appalti
nella metafora di Bruegel il Vecchio*

Approfondimento

Notizie
in materia
di Codice di
Contratti

20

M. Fadenti

Al di là
del DUVRI

23



M. Tortora

Il sistema sicurezza
e l'evoluzione
della responsabilità
del committente
nella normativa e nella
giurisprudenza

29



Puntosicuro.it

Il decreto-legge
19/2024 e le novità
della patente
a crediti

35

PuntoSicuro

D. Scotti, P. Albini, A. Spingardi, F. Maffei, G. Pasini e R. Vatta

Da fornitori a partner:
come accrescere la
sicurezza nella catena
degli appalti

37



G. Peiretti

“Il preposto del futuro
lo costruiamo oggi”
L'esperienza di IPLOM
per la valorizzazione
delle imprese appaltatrici

47



L. Sacchetta, R. Infurna e A. Favilli

Esperienza Eni
nella gestione
della sicurezza e tutela
dell'ambiente nei lavori
in appalto. Il Safety
Competence Center

42





CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. COME CAMBIA LA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Autore: [Stefano Farina](#)¹



#CODICECONTRATTI
#DIP #PSC #RUP
#DIGITALIZZAZIONE

ABSTRACT

Il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) rivisita integralmente la normativa in materia di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni. Al suo interno una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro. Cerchiamo di analizzare alcune delle principali modifiche introdotte in tale ambito.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” in attuazione della legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (art. 1 L. 78/2022).

La nuova disciplina va a sostituire il previgente D. Lgs. 50/2016 e la sua data di **entrata in vigore** del codice con i relativi allegati è stata quella del **1° aprile 2023**, mentre le **disposizioni** del codice, con i relativi allegati hanno acquistato **efficacia** il

1° luglio 2023. È stato, comunque, previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, per alcune tipologie di contratti.

Numerose le modifiche introdotte negli articoli e nei relativi allegati, modifiche che portano la necessità per le Stazioni Appaltanti di rivedere in toto le procedure di appalto.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici ha introdotto una serie di modifiche sostanziali, tra le quali citiamo:

¹ Coordinatore Sicurezza, RSPP, Consigliere Nazionale AiFOS, Consulente con ruolo di responsabile Lavori e supporto al RUP.

- la determinazione dell'importo posto a base di gara, per il quale la stazione appaltante o l'ente concedente dovranno individuare anche i costi della manodopera che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
- la rivisitazione dei contenuti relativi ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di un operatore economico, con l'esclusione del partecipante qualora la stazione appaltante accerti il sussistere di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, estendendo tali infrazioni anche agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- viene ribadito il ruolo di piena autonomia del coordinatore per la sicurezza rispetto al direttore dei lavori e viene previsto che, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice;
- viene ammesso il subappalto del subappalto e qualora vi debbano essere delle limitazioni a tale disciplina, vi è l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori

oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

- viene dettagliata l'Attività del RUP in riferimento all'articolo 15 del Codice.

Analizziamo ora nel dettaglio il nuovo Codice con la precisazione che ci soffermeremo esclusivamente sugli **aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro**.

Oltre a quelle precedentemente indicate, tra le principali novità del nuovo "Codice dei Contratti Pubblici", troviamo:

- l'introduzione del **Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)**. Nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (Titolo IV, Capo I, TU), il DIP riporta la **previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza** contenente:
 - l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze;
 - la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa;
 - la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
- il Codice dei contratti prevede la cancellazione di quelle che erano definite "progettazione preliminare" e "progettazione definitiva" che vengono praticamente accorpate nel **progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)** che costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

Del PFTE fa parte il **piano di sicurezza e di coordinamento**, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.



81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, comprensivo della stima dei costi della sicurezza. Ricordiamo che il piano di sicurezza e di coordinamento potrà essere supportato da modelli informativi (BIM).

LE NOVITÀ INTRODOTTE RELATIVAMENTE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Vediamo ora le novità introdotte per il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I contenuti del **Piano di sicurezza e coordinamento** del PFTE sono regolamentati dall'**Articolo 15 dell'Allegato I.7** che andiamo a riportare di seguito:

Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

- a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
 1. localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 2. descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
- b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
- c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui

alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

Mentre le modalità di stima sommaria dei costi della sicurezza fanno riferimento all'**articolo 16** del medesimo allegato:

1. il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezziari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice;
2. nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi



standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

Vengono poi ridefiniti i contenuti del progetto esecutivo che, per gli **aspetti legati alla sicurezza**, comprenderà:

- **l'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**

- **il cronoprogramma;**
- **il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

L'articolo 28 (**Piano di sicurezza e di coordinamento**) dell'allegato I.7, prevede che, ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contenga altresì indicazioni riguardo agli **elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento**, previsione che già era presente nelle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, e che ora sono estese a tutti gli appalti.

Sembra inutile ricordarlo, ma tutti i contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento del PFTE e di quello del progetto esecutivo devono essere conformi ai disposti dell'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.

Vediamo ora ulteriori aspetti previsti dal Codice dei Contratti.

Digitalizzazione

Vengono definiti:

- l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale;
- la banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- le piattaforme telematiche di approvvigionamento.

Il particolare, l'ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.

Le piattaforme e i servizi digitali dovranno consentire:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in

formato nativo digitale;

- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte;
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

RUP

L'acronimo RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto.

Il RUP potrà essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente purché:

- in possesso dei requisiti previsti all'interno del Codice;
- in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli;
- vi sia il rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento. In questo caso le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l'unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

BIM

Per importi a base di gara superiori a 1 milione di euro l'adozione di metodi e strumenti BIM (strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e



per gli interventi su costruzioni esistenti) è reso obbligatorio dal 1° gennaio 2025.

Appalto integrato

È stata ripristinata la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione)

Sarà possibile l'affidamento diretto per importi inferiori a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

È, inoltre, possibile la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Principio di rotazione degli affidamenti

Gli affidamenti dovranno avvenire nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento

o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È, comunque, consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

General Contractor

È stato reintrodotta l'istituto del general contractor: l'operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.